

**OGGETTO: AVVISO DI CUI ALL'ORDINANZA 5564/2018,
PUBBLICATA IN DATA 19/05/2018, DEL TAR DEL LAZIO
ROMA, SEZIONE PRIMA BIS, N. 13390/2017-MORALE
MASSIMO CONTRO MINISTERO DELL'INTERNO**

**N OTTEMPERANZA A QUANTO DISPOSTO CON L'ORDINANZA DI CUI
ALL'OGGETTO, SI INDICA QUANTO SEGUE:**

L SIG. MORALE MASSIMO adiva il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO SEDE DI ROMA, con RICORSO CON CONTESTUALE DOMANDA DI
SOSPENSIVA PER L'ANNULLAMENTO del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali,
del 13/10/17, prot. n.0000202, notificato in data 16/10/17, in forza del quale il ricorrente è stato
escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco,
bandito con decreto del Capo del Dipartimento n.5140 del 6/11/2008, in seguito al giudizio espresso
dalla Commissione medica: " ipoacusia percettiva bilaterale, per le medie ed alte frequenze (2000-
4000-6000-8000 Hz). D.M. 11 marzo 2008 n.78, art.1, c.1. Lettera g)";

A sostegno della domanda, il ricorrente, il quale aveva presentato la domanda di partecipazione alla
procedura selettiva "de qua", assumeva che il Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per
gli Affari Generali, emesso il 13/10/2017, in forza del quale veniva comunicata l'esclusione dal
concorso, a motivo del predetto giudizio negativo espresso dalla Commissione medica - ipoacusia
bilaterale percettiva per le medie ed alte frequenze ... - in relazione ai requisiti previsti dal D.M.
11/03/2008 n.78, art.1, comma 1, lettera g) , risulta illegittimo e lesivo dei diritti ed interessi legittimi
dello stesso per i seguenti

MOTIVI

**A) VIOLAZIONE DELL'ART.1 COMMA 1 lett.g) DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO
11 marzo 2008, n.78, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO
ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETA'
TRA GLI ATTI DELLA P.A. ERRONEITÀ DELL'ACCERTAMENTO ESEGUITO DALLA
COMMISSIONE MEDICA IN RELAZIONE ALLA CAPACITA' Uditiva DEL RICORRENTE,**

**B) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO
DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA EX ART.97 COST. E 1 L.241/90. .**

C) FONDATEZZA DELLA DOMANDA DI SOSPENSIVA.

Nella fattispecie in esame, riteniamo che ricorra sia il presupposto del fumus boni juris, alla
luce delle motivazioni di diritto già esplicitate, che del periculum in mora, atteso il grave ed
irreparabile pregiudizio scaturente dall'esclusione dalla procedura selettiva in esame, laddove
risulta già approvata la graduatoria finale degli ammessi alla procedura selettiva stessa ed
iniziati i successivi corsi.

Pertanto, si chiede disporre, in via cautelare ed urgente, l'ammissione del riserva con riserva
nella graduatoria degli idonei ovvero, in ogni caso, la visita medica di verifica, tramite
designando organismo pubblico, estraneo alle parti in giudizio, ovvero, se ritenuto necessario, CTU
medico-legale, al fine di eseguire un nuovo accertamento sanitario, per verificare la effettiva
misurazione audiometrica del ricorrente e, pertanto, il possesso di tutti i requisiti previsti dal bando
"de quo".

AVVISO

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del Tar Lazio – Rom
n.5564/18, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati

COPIA DI LAVORO